

## IL DECRETO-LEGGE N. 221 DEL 2021: PROROGA DELLO STATO DI EMERGENZA

Si tratta di un **provvedimento adottato in una fase diversa da quella attuale**, nella quale occorre integrare il quadro delle **misure di contenimento** alla diffusione del virus SARS-CoV-2, anche in occasione delle **festività natalizie**, predisponendo adeguate e immediate misure di prevenzione e **contrasto all'aggravamento dell'emergenza** epidemiologica, stante soprattutto il carattere particolarmente diffusivo della **variante Omicron**.

Questo disallineamento è una delle tante espressioni di una programmazione e di un'attività normativa che hanno dovuto fare i conti con l'evoluzione delle conoscenze e delle strategie di contrasto alla diffusione del virus e di cura della malattia di covid; soprattutto, hanno dovuto fare i conti con la dinamica non lineare e difficilmente prevedibile del virus, delle sue evoluzioni e della sua capacità di contagio.

*“Per noi del Pd – ha proseguito [Rizzo Nervo nella dichiarazione di voto](#) sul decreto – questo è stato e continua ad essere il giusto approccio: **precauzione, evidenze, scelte** ... Certo ci sono cose che non sono state fatte e a cui **porre rimedio**: è il caso del **ristoro per le famiglie dei medici e degli operatori sanitari morti** per continuare a curare i cittadini durante tutta la pandemia. Dobbiamo **investire per meglio conoscere e comprendere gli impatti clinici a lungo termine del covid**, e tra questi c'è anche l'impatto psicologico ed è stato un fatto davvero importante avere previsto il **bonus psicologico**, fortemente voluto dal Partito democratico. Infine, occorre **investire ancora sul personale e sulle risorse del servizio sanitario nazionale** pubblico e universalistico per far fronte agli eventuali picchi di covid, ma per far fronte anche ai drammatici **arretrati diagnostici e clinici** che saranno una sfida ineludibile dei prossimi anni. E insieme a questo portare a termine la riforma della medicina territoriale”.*

...

Il decreto-legge è stato presentato al Senato della Repubblica per la conversione in legge; constava in origine di 19 articoli suddivisi in 50 commi; dopo l'approvazione in prima lettura presso il Senato, consta di **33 articoli** suddivisi in **64 commi** e di **un allegato**.

Tra le modifiche ricordiamo quelle che riguardano la **legge di conversione** che prevedono l'abrogazione del **decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229** ([AS 2429](#)) – le cui disposizioni sono confluite nel decreto qui esaminato – e del **decreto-legge n. 2 del 2022** ([AS 2501](#)), recante disposizioni urgenti per consentire l'esercizio del diritto di elettorato attivo nell'elezione del Presidente della Repubblica, nel tempo dell'epidemia da COVID-19. Di entrambi i decreti sono fatti salvi gli effetti.

*Per maggiori approfondimenti si rinvia ai lavori parlamentari del disegno di legge del Governo “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19” approvato dal Senato ([AC 3467](#)) e ai relativi [dossier](#) dei Servizi Studi della Camera e del Senato.*

Assegnato alla XII Commissione Affari sociali

## DICHIARAZIONE STATO DI EMERGENZA NAZIONALE

Si prevede l'ulteriore **proroga al 31 marzo 2022** dello **stato di emergenza nazionale**, dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19. (art. 1, co. 1).

La disposizione prevede, inoltre, che il Capo del Dipartimento della protezione civile e il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, adottino “anche **ordinanze finalizzate alla programmazione della prosecuzione in via ordinaria**” delle attività necessarie al contrasto e al contenimento dell'epidemia (art. 1, co. 2)

Conseguentemente alla proroga dello stato di emergenza vengono modificate per coordinarle alla nuova scadenza alcune norme del [decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19](#) e del [decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33](#) (articolo 2, co. 1 e co. 2, lettera b)).

## DISPOSIZIONI SUL REGIME DI AUTOSORVEGLIANZA E SUI REGIMI DI QUARANTENE

Viene meno l'obbligo di **quarantena precauzionale** – in caso di **contatto stretto** con un soggetto positivo al virus SARS-CoV-2 – per alcune fattispecie, prevedendo, in sostituzione e sempre che permanga la negatività al suddetto virus, **un regime di autosorveglianza con l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2**, ovvero di tipo FFP3. Le nuove disposizioni si applicano nei casi in cui il contratto stretto si sia verificato entro i 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario, o successivamente alla somministrazione della dose vaccinale di richiamo (booster), ovvero entro i 120 giorni dalla guarigione dalla infezione al COVID-19, nonché<sup>1</sup> in tutti i casi in cui la guarigione sia successiva al completamento del ciclo primario oppure successiva alla dose di richiamo.

Più in particolare, per le fattispecie oggetto del **regime di autosorveglianza** si prevede: l'obbligo di effettuare, anche presso un centro privato abilitato, **un test antigenico rapido o molecolare alla prima eventuale comparsa dei sintomi** e, se ancora sintomatici, al **quinto giorno successivo** alla data dell'ultimo contatto stretto; l'obbligo di indossare per dieci giorni, decorrenti dall'ultimo contatto stretto, **una mascherina tipo FFP2**.

---

<sup>1</sup> Dopo l'ulteriore novella di cui all'articolo 2 del DL. 4 febbraio 2022, n. 5, in fase di conversione alle Camere.

Resta implicitamente fermo che, in caso di **esito positivo di un test**, subentri il **regime di quarantena previsto per i soggetti positivi**.

**Le circolari** del Ministero della salute che definiscono i criteri e le modalità delle quarantene, introducendo così **un'esplicita base legislativa** (art. 2, co. 2, lettera a)).

## **DURATA DI VALIDITÀ DELLE CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19**

A decorrere **dal 1° febbraio 2022**, il termine di **durata di validità del certificato verde COVID-19** generato da **vaccinazione** (contro il COVID-19) **da nove a sei mesi**. Tuttavia, l'articolo 1 del decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5 ([AC 3457](#)) in fase di conversione alle Camere, **sopprime il limite temporale di validità del certificato verde COVID-19 per i casi in cui esso sia generato in relazione all'assunzione della dose di richiamo del vaccino contro il COVID-19** (successiva al completamento del ciclo primario) **ovvero in relazione ad una guarigione** (dal medesimo COVID-19) **successiva al completamento del ciclo primario del vaccino o successiva all'assunzione della dose di richiamo**; per gli altri casi di certificato generato da guarigione dal COVID-19 e per i certificati generati dal completamento del ciclo primario suddetto resta fermo il limite di sei mesi (decorrenti, rispettivamente, dalla guarigione o dal completamento del ciclo) (art. 3).

## **TERMINOLOGIA DELLE CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19**

Con una norma inserita nel corso dell'esame al Senato, si introduce, nell'ambito della disciplina dei **certificati verdi COVID-19**, la terminologia di **certificato verde COVID-19 di base (o green pass base)** e **certificato verde COVID-19 rafforzato (o green pass rafforzato)** (art. 3-bis).

## **DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE**

Si prevede l'**obbligo, anche in zona bianca** ed anche nei luoghi **all'aperto**, di utilizzo dei **dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine)**, dal 25 dicembre 2021 (data di entrata in vigore del presente decreto-legge) e **fino al 31 gennaio 2022**. Le disposizioni relative all'utilizzo sono definite dal DPCM 2 marzo 2021 (art. 4, co. 1)

Dal 25 dicembre 2021, un emendamento approvato dal Senato, prevede, **fino alla cessazione dello stato di emergenza, l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2** per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all'aperto in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all'aperto. In tali luoghi, **ad esclusione** dei servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, e per il medesimo periodo di tempo è vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso (art. 4, co.2).

## **MISURE URGENTI IN MATERIA DI PERSONALE SANITARIO**

Una norma, inserita nel corso dell'esame al Senato, consente fino al 31 dicembre 2022 **l'esercizio temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario** conseguite in uno Stato dell'Unione europea o in Stati terzi, in

**tutte le strutture sanitarie interessate direttamente o indirettamente dall'emergenza Covid-19** (art. 4-*bis*).

## **CONTENIMENTO DEI PREZZI DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE**

Una disposizione, introdotta durante l'esame al Senato, impegna il Commissario straordinario COVID-19, consultate le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei produttori di dispositivi di protezione individuale, a definire, d'intesa con il Ministro della salute, un **Protocollo** con le **associazioni di categoria** maggiormente rappresentative delle **farmacie** e degli altri **rivenditori autorizzati**, al fine di **assicurare**, fino al 31 marzo 2022, la **vendita a prezzi contenuti** di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo **FFP2**.

Prevista la costituzione, presso il Ministero dello sviluppo economico, di un **tavolo tecnico**, con il compito di procedere all'adozione e alla pianificazione degli interventi in materia di salute e sicurezza relativi ai **dispositivi medici e di protezione individuale**, anche in considerazione delle **nuove varianti virali**. (art. 4-*ter*).

## **IMPIEGO DEI CERTIFICATI VERDI COVID-19 DI BASE O RAFFORZATI**

Due articoli del provvedimento, novellati nel corso dell'esame al Senato, **operano il riordino di un complesso di disposizioni** che subordinano **l'accesso a determinati ambiti e attività al possesso di un certificato verde di base** oppure, in altri casi, al possesso di un omologo **certificato rafforzato**, generato, cioè, esclusivamente da vaccinazione o da guarigione, con esclusione dei certificati generati in virtù di un test molecolare o di un test antigenico rapido; resta fermo che l'accesso è consentito anche ai soggetti che abbiano **un'età anagrafica inferiore a dodici anni** ed a quelli che presentino una **controindicazione clinica**, oggetto di certificazione, **alla vaccinazione contro il COVID-19** (artt. 5 e 5-*bis*).

Fino al 31 marzo 2022, sull'intero territorio nazionale, è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso del cosiddetto **green pass rafforzato**, l'accesso ai seguenti servizi e attività<sup>2</sup>:

- a) servizi di ristorazione svolti al banco o al tavolo, all'aperto o al chiuso, a eccezione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale;
- b) alberghi e altre strutture ricettive, nonché servizi di ristorazione prestati all'interno degli stessi anche se riservati ai clienti ivi alloggiati;
- c) musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
- d) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell'obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell'età o di disabilità;
- e) sagre e fiere, convegni e congressi;

---

<sup>2</sup> Nel rispetto della disciplina della zona bianca e dei protocolli e delle linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74

- f) centri termali, salvo che per gli accessi necessari all'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e allo svolgimento di attività riabilitative o terapeutiche, parchi tematici e di divertimento;
- g) centri culturali, centri sociali e ricreativi, per le attività che si svolgono al chiuso e all'aperto e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
- h) feste comunque denominate, conseguenti e non conseguenti alle cerimonie civili o religiose, nonché eventi a queste assimilati;
- i) attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
- j) impianti di risalita con finalità turistico-commerciale, anche se ubicati in comprensori sciistici;
- k) partecipazione, nel pubblico, agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportivi;
- l) attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati;
- m) partecipazione, nel pubblico, a cerimonie pubbliche.

Per un approfondimento delle **attività consentite senza green pass, con green pass “base” e con green pass “rafforzato”** si rinvia alle [FAQ e alla Tabella pubblicate sul sito del Governo](#).

## SANZIONI

Una norma<sup>3</sup> interviene con finalità di coordinamento sull'**articolo 13 del decreto-legge n. 52 del 2021**, che contiene la **disciplina sanzionatoria** relativa alle violazioni delle misure introdotte per contenere il contagio. Le esigenze di coordinamento derivano dalle modifiche apportate, alla disciplina delle certificazioni verdi con la distinzione tra green pass base e green pass rafforzato.

## IL GREEN PASS IN AMBITO SCOLASTICO E NELLA FORMAZIONE SUPERIORE

Una disposizione, inserita nel corso dell'esame al Senato, procede ad un riordino delle **disposizioni** di legge sulla certificazione verde COVID-19 **negli ambiti inerenti all'educazione, istruzione e formazione** (dai servizi educativi per l'infanzia fino alle università).

**In particolare fino al 31 marzo 2022**, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, **chiunque acceda alle strutture del sistema nazionale di istruzione**, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione

<sup>3</sup> Il comma 2, lett. d), del nuovo articolo 5-bis.

tecnica superiore e degli istituti tecnici superiori **deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19**, da vaccinazione, guarigione o test, “**c.d. green pass base**”<sup>4</sup>.

Il rispetto delle prescrizioni viene **verificato dai responsabili delle istituzioni** o da altro personale da questi a tal fine delegato.

**Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19** da vaccinazione, guarigione o test, **c.d. green pass base sono effettuate a campione**, attraverso modalità di controllo che non consentano la visibilità delle informazioni che ne hanno determinato l’emissione, compreso l’utilizzo dell’applicazione mobile prevista dall’art. 13 del DPCM 17 giugno 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 17 giugno 2021<sup>5</sup>. Nel caso in cui l’**accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro**, la **verifica** del rispetto delle disposizioni oltre che, a campione, deve essere **effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro o dai loro delegati**.

Nei casi in cui la certificazione verde COVID-19 non sia stata generata e non sia stata rilasciata all’avente diritto in formato cartaceo o digitale, **le disposizioni si intendono comunque rispettate a seguito della presentazione**, da parte dell’interessato, di un **certificato** rilasciato dalla **struttura sanitaria** ovvero **dall’esercente la professione sanitaria** che ha effettuato la vaccinazione o **dal medico di medicina generale** dell’interessato, che attesti che il soggetto soddisfa una delle condizioni prevista dalla normativa<sup>6</sup> (art. 5-ter, co. 1).

## **IMPIEGO GREEN PASS E USO DELLA MASCHERINA FFP2 NEI MEZZI DI TRASPORTO**

Una norma, introdotta durante l’esame al Senato, riguarda **due misure** di contrasto della diffusione del virus sui **mezzi di trasporto**: il **c.d. super green pass** (o green pass rafforzato) e l’obbligo di indossare la **mascherina FFP2** (art.5-quater).

## **GREEN PASS PER L'ACCESSO AI LUOGHI DI LAVORO PUBBLICO E PRIVATO**

Altre disposizioni, inserite nel corso dell’esame al Senato, recano alcune **novelle**, di natura **formale**, alle norme in materia di certificati verdi COVID-19 per l’accesso **ai luoghi di lavoro, pubblico e privato**, anche adeguando la terminologia relativa ai certificati verdi (art. 5-quinquies e 5-septies).

Resta fermo che, nel periodo **15 febbraio 2022-15 giugno 2022**, per i soggetti di **età pari o superiore a 50 anni**, è richiesto<sup>7</sup>, ai fini dell’accesso al luogo di lavoro, il possesso di un **certificato verde rafforzato**, generato, cioè, esclusivamente da vaccinazione o guarigione. Si ricorda che le condizioni in esame non concernono i soggetti che presentino una controindicazione clinica (oggetto di certificazione) alla vaccinazione contro il COVID-19.

---

<sup>4</sup> secondo le [FAQ del Governo](#) in materia “si intende la Certificazione verde COVID-19 per vaccinazione, guarigione, test antigenico rapido o molecolare con risultato negativo”.

<sup>5</sup> Modificato dal DPCM 10 settembre 2021, dal DPCM 12 ottobre 2021 e dal DPCM 17 dicembre 2021.

<sup>6</sup> [Art. 9, co. 2 DL n. 52 del 2021](#)

<sup>7</sup> Ai sensi dell’articolo 4-quinquies del [DL 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 maggio 2021, n. 76](#), articolo inserito dall’articolo 1 del [DL 7 gennaio 2022, n. 1](#), attualmente in fase di conversione alle Camere.

## IMPIEGO DELLE CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19 NEGLI UFFICI GIUDIZIARI

Viene prevista la proroga delle **norme in materia di certificati verdi** per l'accesso agli uffici giudiziari dei **magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari e dei componenti delle commissioni tributarie**. Il decreto-legge in esame ha sostituito il riferimento al 31 dicembre 2021 con quello **al 31 marzo 2022**, nuovo termine di cessazione dello stato di emergenza (art. 5-*sexies*).

## MODIFICHE ALLA DISCIPLINA IN MATERIA DI SPOSTAMENTI

Una disposizione, introdotta durante l'esame al Senato, concerne **la disciplina degli spostamenti** nell'ambito della normativa transitoria relativa allo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19. La novella si limita ad adeguare la terminologia relativa ai green pass, in relazione alle novità sui certificati verdi introdotte dal decreto in esame. Inoltre, **si sopprimono i limiti orari agli spostamenti** (cosiddetto "**coprifuoco**"), **ancora vigenti nelle zone arancioni e rosse**; occorre tener conto che l'efficacia del DPCM 2 marzo 2021 – il quale costituisce la fonte di tali limiti orari – cessa con l'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (art. 5-*octies*)

## DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EVENTI DI MASSA, DISCOTECHE E LOCALI ASSIMILATI

Sono **vietati** dal 25 dicembre 2021, data di entrata in vigore del decreto-legge, e fino **al 31 gennaio 2022**, gli **eventi** e le **feste**, comunque denominate, che implicino assembramenti in spazi all'aperto. La stessa norma dispone anche la sospensione delle attività che si svolgono in **sale da ballo, discoteche e locali assimilati** dal 25 dicembre 2021 **al 10 febbraio 2022** (art. 6).

## ACCESSO ALLE STRUTTURE OSPEDALIERE O SOCIO- ASSISTENZIALI

Cambiano anche le regole, con una norma modificata nel corso dell'esame al Senato, per **l'accesso dei visitatori alle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice** per il periodo compreso tra il 30 dicembre 2021 e il 31 marzo 2022. Più precisamente, ai **soggetti provvisti di certificazione verde** COVID-19 rilasciata a seguito della somministrazione della **dose di richiamo (booster)** successiva al ciclo vaccinale primario **è consentito l'accesso senza ulteriori condizioni**. Ai soggetti provvisti dei certificati verdi COVID-19 rilasciati a seguito del completamento del ciclo vaccinale primario o per avvenuta guarigione da COVID-19 **è invece richiesta una certificazione che attesti l'esito negativo del test antigenico rapido o molecolare**, eseguito nelle 48 ore precedenti l'accesso.

A decorrere **dal 10 marzo 2022 e fino alla cessazione dello stato di emergenza** da COVID-19, è consentito altresì l'accesso dei **visitatori ai reparti di degenza delle strutture ospedaliere** secondo le modalità sopra richiamate. Ai **direttori sanitari** è data facoltà di adottare **misure precauzionali più restrittive** in relazione allo specifico contesto epidemiologico, garantendo **un accesso minimo giornaliero** non inferiore a 45 minuti (art. 7).

## PIATTAFORMA NAZIONALE PER L'EMISSIONE E LA VALIDAZIONE DEI GREEN PASS

Una norma, riformulata nel corso dell'esame al Senato, reca due **autorizzazioni di spesa, relative alle attività della Piattaforma nazionale-DGC (digital green certificate)**,

concernente l'emissione e la validazione delle **certificazioni verdi** COVID-19 (green pass) e all'**accesso da parte dell'interessato alla certificazione** medesima.

Le autorizzazioni di spesa, pari a 1.830.000 euro ed a 1.523.146 euro e relative al 2022, concernono, rispettivamente, la gestione della Piattaforma e lo svolgimento di un servizio di messaggi di telefonia mobile (art. 8).

### **ESECUZIONE DI TEST ANTIGENICI RAPIDI A PREZZI CALMIERATI E GRATUITAMENTE**

Si proroga al **31 marzo 2022**, quindi fino alla cessazione dello stato di emergenza, la somministrazione **a prezzi contenuti di test antigenici rapidi**, stabilendo l'**obbligo**, per le **farmacie** e per le **strutture sanitarie autorizzate e per quelle accreditate o convenzionate** con il Servizio Sanitario Nazionale e autorizzate dalle Regioni ad effettuare test antigenici rapidi, di **applicare il prezzo calmierato** secondo le modalità stabilite nei relativi protocolli.

Al contempo è prorogata al 31 marzo 2022 anche l'**esecuzione gratuita di test antigenici rapidi** per i soggetti che non possono ricevere o completare la vaccinazione contro il COVID-19. Per l'intervento viene estesa al 2022 l'autorizzazione di spesa già disposta per l'anno 2021 (art. 9).

### **PIATTAFORMA INFORMATIVA NAZIONALE DI VACCINAZIONE CONTRO IL COVID-19**

Cambia la disciplina della **piattaforma informativa nazionale, istituita per le attività di vaccinazione contro il COVID-19**. Le modifiche concernono il differimento del termine finale per lo svolgimento di alcune attività (31 dicembre 2022) e la previsione di un'autorizzazione di spesa, pari a 20 milioni di euro per il 2022, disposta nell'ambito di risorse già stanziare per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 (art. 10).

### **NORME IN MATERIA DI CONTROLLI PER GLI INGRESSI SUL TERRITORIO NAZIONALE**

Prevista una misura urgente per il **controllo dei viaggiatori** che fanno ingresso nel territorio nazionale ai fini del **contenimento della diffusione del virus Sars-Cov-2**, prevedendo che gli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera e i Servizi territoriali per l'assistenza sanitaria al personale navigante ([USMAF-SASN del Ministero della salute](#)) effettuino controlli con **test antigenici o molecolari, anche a campione**, dei viaggiatori presso gli scali aeroportuali, marittimi e terrestri, per una spesa complessiva stimata in **3.553.500 euro nel 2022**. In caso di esito positivo al test, al viaggiatore, **con oneri a proprio carico**, si deve applicare la misura dell'**isolamento fiduciario per un periodo di 10 giorni**, ove necessario presso i c.d. "Covid Hotel" previsti dalla normativa vigente, previa comunicazione al Dipartimento di prevenzione dell'ASL sanitaria competente per territorio ai fini della sorveglianza sanitaria (art. 11).

### **SOMMINISTRAZIONE DA PARTE DEI FARMACISTI DEI PRODOTTI VACCINALI**

È prorogata **fino al 31 dicembre 2022** l'applicazione della normativa transitoria – già vigente per il 2021 – che consente la **somministrazione nelle farmacie** aperte al pubblico, da parte dei farmacisti, dei **prodotti vaccinali contro il COVID-19 (art. 12)**.



## DISPOSIZIONI URGENTI PER PREVENIRE IL CONTAGIO IN AMBITO SCOLASTICO

Al fine di assicurare l'individuazione e il tracciamento dei casi positivi nelle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2021-2022 il **Ministero della difesa** assicura il supporto a Regioni e Province autonome nello svolgimento delle attività di **somministrazione di test** per la ricerca del Covid e di quelle correlate di analisi e di refertazione **attraverso i laboratori militari** della rete di diagnostica molecolare dislocati sul territorio nazionale. A tal fine, autorizza la spesa di **9 milioni** di euro per l'anno **2021** per **incrementare le capacità diagnostiche dei laboratori militari**; si autorizza, inoltre, la spesa complessiva di **14,5 milioni** di euro per l'anno **2022** per il pagamento degli oneri accessori al **personale militare medico, paramedico e di supporto**, compreso quello delle sale operative delle Forze armate; il Ministero della difesa è autorizzato a conferire incarichi a tempo determinato a **10 biologi per sei mesi**, autorizzando la spesa di euro 199.760 per l'anno 2022; **euro 185.111**, per l'anno **2022**, sono destinati per le **prestazioni di lavoro straordinario di 25 biologi** (art. 13)

## ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE IN AMBITO SCOLASTICO

Con una disposizione introdotta durante l'esame al Senato, le risorse del "Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 per l'anno scolastico 2021/2022", istituito dal decreto-legge n. 73 del 2021 destinate anche all'**acquisto di apparecchi di sanificazione, igienizzazione e purificazione dell'aria degli ambienti contenenti sistemi di filtraggio delle particelle e distruzione di microrganismi presenti nell'aria**".

**Con un DPCM** saranno definite **le linee guida** sulle specifiche tecniche dei dispositivi citati (art. 13-bis).

## POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE PER LE EMERGENZE SANITARIE

Si autorizza la spesa di **6 milioni** di euro per l'anno **2022** per la realizzazione e l'allestimento, da parte del Ministero della difesa, di una infrastruttura presso un sito militare idoneo a consentire lo **stoccaggio** e la **conservazione** delle **dosi vaccinali** per le esigenze nazionali (art. 14).

## DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'APP IMMUNI

Sono apportate alcune modifiche alla disciplina relativa all'**applicazione (per dispositivi di telefonia mobile) della cosiddetta App Immuni**. Tra queste il differimento del termine finale per l'utilizzo dell'applicazione, nonché della gestione e dell'utilizzo della relativa piattaforma, e il differimento del termine finale per il trattamento dei relativi dati personali e per la cancellazione o la conversione in forma definitivamente anonima degli stessi dati (art. 15).

## PROROGA DEI TERMINI CORRELATI CON LO STATO DI EMERGENZA

Sono prorogati fino al **31 marzo 2022** i termini delle disposizioni legislative di cui all'**allegato A** del decreto-legge in esame, in corrispondenza con la proroga dello stato di emergenza

disposta dall'**articolo 1, comma 1**. All'attuazione delle disposizioni legislative in oggetto si provvede con le risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente (art. 16, co. 1).

Per quanto concerne il contenuto dell'allegato A, si veda l'apposita sezione del [dossier n. 488/2](#) "Elementi per l'esame in Assemblea", 14 febbraio 2022, della Camera dei deputati.

## **POLIZIA LOCALE**

Una novella inserita al Senato estende al 2022 l'esclusione dal computo ai fini delle limitazioni di spesa per Comuni, unioni di Comuni, Città metropolitana, delle maggiori spese di personale sostenute per contratti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale della polizia locale. Questo, in considerazione delle eccezionali esigenze organizzative necessarie ad assicurare l'attuazione delle misure finalizzate alla prevenzione e al contenimento dell'epidemia da Covid-19 (art. 16, co. 1-*bis*).

## **FORNITURA DI MASCHERINE DI TIPO FFP2 o FFP3 ALLE ISTITUZIONI EDUCATIVE**

La disposizione prevede che il **Commissario straordinario** provveda, a valere sulle disponibilità finanziarie assegnategli, alla **fornitura di mascherine di tipo FFP2 o FFP3 alle istituzioni educative, scolastiche e universitarie**. Questo, nel limite di **5 milioni per il 2021** (art. 16, co. 2).

## **PROROGA ULTIMA SESSIONE DELLE PROVE FINALI ANNO ACCADEMICO 2020/2021**

In deroga alle disposizioni dei regolamenti di ateneo e delle altre istituzioni della formazione superiore, con una modifica introdotta al Senato, l'ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relative all'anno accademico 2020/2021 è prorogata al 15 giugno 2022. È conseguentemente prorogato ogni altro termine connesso ad adempimenti didattici o amministrativi funzionali allo svolgimento delle predette prove (art. 16, co. 2-*bis*).

## **LAVORATORI FRAGILI E STANZIAMENTO PER LE SOSTITUZIONI DEL PERSONALE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE**

**Sono modificate alcune norme relative ai lavoratori dipendenti – pubblici e privati – i cosiddetti "fragili" (art. 17, co. 1, 2, 3-*bis* e 3-*ter*).**

**Viene prorogata, dal 31 dicembre 2021 al 31 marzo 2022, nel limite di spesa di 29,7 milioni di euro per il 2022, la possibilità – per i genitori lavoratori dipendenti, pubblici e privati, e per i lavoratori autonomi – di fruire, alternativamente tra i due genitori, di specifici congedi e indennità con riferimento a determinate fattispecie relative ai figli conviventi minori di anni 14, o, qualora tali fattispecie riguardino figli in condizioni di disabilità accertata, a prescindere dall'età. Al ricorrere delle medesime fattispecie, il suddetto congedo è riconosciuto, alternativamente e senza la corresponsione della relativa indennità, anche ai genitori di figli conviventi di età compresa fra i quattordici e i sedici anni. Viene inoltre autorizzata la spesa di 7,6 mln di euro per il 2022 al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei suddetti benefici (art. 17, co. 3 e 4)**

## DISPOSIZIONI FINALI

In primo luogo, si prevede – fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione – l'estensione dell'applicazione delle misure di contenimento dell'epidemia da Covid-19 già adottate con il **DPCM del 2 marzo 2021**, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni legislative vigenti, successive al 2 marzo 2021. Inoltre, **sono abrogate** alcune disposizioni che concernono la materia dei certificati verdi COVID-19 del decreto-legge n. 172 del 2021<sup>8</sup> (art. 18).

## DISCIPLINA SANZIONATORIA

Prevista la **sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400 a 1.000 euro**<sup>9</sup> in caso di violazione di alcune disposizioni del decreto relative:

- ✓ all'utilizzo dei dispositivi di **protezione delle vie respiratorie**, anche all'aperto;
- ✓ al **divieto di svolgimento di feste** di eventi e concerti che implicino **assembramenti in spazi aperti** nonché alla sospensione delle attività che si svolgono in sale da ballo, **discoteche** e locali assimilati;
- ✓ alla misura dell'**isolamento fiduciario** per un periodo di dieci giorni per i **viaggiatori che fanno ingresso nel territorio nazionale** in caso di esito positivo al test molecolare o antigenico (art. 18-*bis*).

## DISPOSIZIONI FINANZIARIE

La norma, inserita nel corso dell'esame al Senato, reca le disposizioni finanziarie. Si stabilisce che dall'attuazione del presente decreto-legge n. 221 non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ad eccezione dei seguenti articoli: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17 (art. 18-*ter*).

## CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA ED ENTRATA IN VIGORE

Le ultime due disposizioni concernono, la prima, la cosiddetta **clausola di salvaguardia**, introdotta dal Senato, in base alla quale si prevede che le disposizioni del presente decreto-legge si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano **nel rispetto degli statuti dei medesimi enti e delle relative norme di attuazione** (art. 18-*quater*). La seconda, l'**entrata in vigore** del decreto, il 25 dicembre 2021, che corrisponde al giorno successivo a quello della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* (art. 19).

[L'allegato A](#) contiene l'elenco delle disposizioni la cui validità, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, viene prorogata dal 31 dicembre 2021 al 31 marzo 2022.

---

<sup>8</sup> Articoli 5, comma 2, e 6, comma 1, del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2022, n. 3.

<sup>9</sup> Prevista dall'art. 4 del D.L. n. 19 del 2020. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2- *bis*, del decreto-legge n. 33 del 2020 riguardo la disciplina della devoluzione dei proventi delle sanzioni.